



Ordinanza n. 1/2019

OGGETTO: divieto di utilizzo della “cannabis leggera” nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 18/08/2015 di regolamentazione orario fruizione e divieto di fumo giardini pubblici “Don Luigi Aichino”;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 15 del 22/06/2016 di regolamentazione orario fruizione e divieto di fumo giardini pubblici di Via Caravello;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 12/07/2018 di divieto di fumo spiaggia “San Siro”;

PREMESSO che attualmente, in forza della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è consentita la coltivazione della cannabis sativa L, e risultano in commercio infiorescenze di canapa, in particolare della cosiddetta “cannabis light o leggera” con percentuale di THC non superiore allo 0,2%;

PRESO ATTO, altresì, che nel caso in cui la percentuale di THC sia superiore allo 0,2%, ma rientri comunque nel limite dello 0,6%, l'agricoltore della “*cannabis depotenziata*” viene sollevato da ogni responsabilità;

VISTA la raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità Sezione V del 10 aprile 2018, che si allega integralmente, dalla quale emerge la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, di cui viene indicata in etichetta la presenza di “cannabis” o “*cannabis light*” o “*cannabis leggera*” non può essere esclusa per i motivi sotto riportati:

- La biodisponibilità di D9 THC anche a basse concentrazioni (0,2-0,6%) non è trascurabile, sulla base dei dati di letteratura;
- Per le caratteristiche farmacocinetiche e chimico fisiche, D9 THC e altri principi attivi inalati o assunti con le infiorescenze di cannabis s. possono penetrare e accumularsi in alcuni tessuti, tra cui cervello e grasso, ben oltre le concentrazioni plasmatiche misurabili;
- Tale consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che questa possa produrre, sia a breve sia a lungo termine;
- Non appare che sia stato valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni, quali ad esempio, età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, ecc, così da evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come “sicura” e “priva di effetti collaterali” si traduca in un danno per se o per gli altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione).

RITENUTO di condividere le suesposte valutazioni mediche al fine di prevenire ogni possibile pericolo cui possono essere esposti i cittadini;

RITENUTO che non esistono dubbi in merito al fatto che l'interesse primario della Pubblica Amministrazione, in applicazione dei principi costituzionali, consista nel garantire la sicurezza e la salute dei propri cittadini e che, pertanto, a tutela della salute ritiene necessario vietare il consumo di “cannabis light o leggera” nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico;

VISTO il D.L.gs n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;



VISTO l'art. 54 D.Lgs, n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125; il quale conferisce al Sindaco la competenza, con atto motivato, all'adozione di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

per le motivazioni in premessa descritte, il divieto di consumo della cosiddetta "*cannabis light o leggera*" nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico del territorio comunale;

INCARICA

Il Comando di Polizia Locale di provvedere all'installazione, a norma di legge, di apposita segnaletica relativa alle presenti disposizioni ed alle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle stesse; di far osservare la presente ordinanza, nonché provvedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, dalle leggi in materia e dai regolamenti comunali vigenti;

Il presente provvedimento viene reso noto mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 69/2009;
- pubblicazione su sito internet;

Il presente provvedimento viene trasmesso inoltre:

- Alla Prefettura di Imperia;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano al Mare;

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Riva Ligure, 3 gennaio 2019

IL SINDACO
GIORGIO GIUFFRÀ